



CITTA' DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE
CORPO DI POLIZIA LOCALE

tel. 0836/566514-564767 fax 0836/561012



COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

Prot. 20120006175 del 17-02-2012

Uff. carico POLIZIA MUNICIPALE

P



Cat 9

Class 2

Ordinanza n. 24/11

OGGETTO: Provvedimenti viabilità in occasione della sfilata carnevalesca del 19 febbraio 2012 a Collemeto.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sig. Lillo Angelo Antonio nato a Nardò il 31.03.1974 e residente in Collemeto alla via Orlando, 20, nella sua qualità di Presidente del Comitato S. Giovanni con sede in Collemeto alla via Padova, 58, con nota Prot. Gen. n. 0004748 del 07.02.2012, chiedeva di poter effettuare il 12 febbraio 2012, e in caso di avversità atmosferiche nella Domenica successiva, una sfilata carnevalesca con dei gruppi mascherati e dei piccoli carri lungo le seguenti vie e piazze della frazione di Collemeto: Largo Milano, via Rimini, via Padova, Ponte, Via Padova, Via Sassari, Via Diego Mangiò, Piazzale Madonna di Lourdes;

Vista l'attivazione del procedimento istruttorio, Prot. Gen. n. 005064 del 09.02.2012, istruito dal Dirigente del III° Settore Attività Produttive;

Vista l'autorizzazione n. 1311 del 10.02.2012, rilasciata dal Dirigente del III Settore Attività Produttive con la quale si autorizza la manifestazione in parola nella giornata del 12.02.2012 e, in caso di condizioni meteo avverse, in quella del 19.02.2012;

Considerato che in data 12 febbraio la sfilata di che trattasi non si è disputata a causa delle avverse condizioni atmosferiche;

Ritenuto pertanto che è necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e Piazze su indicate della frazione di Collemeto in occasione della manifestazione di che trattasi;

Visti gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 dell'8.02.2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente del VII Settore Polizia Locale;

ORDINA

L'adozione dei seguenti provvedimenti:

- dalle ore 14,00 alle ore 19,30 di domenica 19 febbraio 2012, nell'abitato di Collemeto è vietata la circolazione veicolare sulle seguenti vie e piazze così come di seguito indicato:
- in Via Rimini nel tratto compreso tra Largo Milano e Via La Spezia;
- Via Diego Mangiò;

- Via Sassari nel tratto compreso tra Piazza Italia e Via Siena;
- tratto di strada antistante Piazzale Madonna di Lourdes in adiacenza a Via Diego Mangiò;
- il rispetto di tali norme a tutti gli utenti della strada;
- che quanto disposto con la presente non ha effetto per: transito dei residenti per accesso alle proprietà private, i veicoli delle forze di polizia, di soccorso e destinati al servizio dei portatori di handicap;

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato, di concerto con questo Comando di Polizia Locale, a predisporre la necessaria segnaletica stradale;

Il personale di questo Comando di Polizia Locale, durante lo svolgimento della manifestazione, provvederà a fornire sul posto le indicazioni all'utenza per i percorsi alternativi;

I segnali stradali mobili di divieto di sosta saranno corredati da pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata nelle ore e data previste per la manifestazione e saranno apposti almeno 48 ore prima dell'inizio;

AVVERTE

Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alla seguente condizione:

L'ostensibilità, sul luogo oggetto del presente provvedimento, di copia dell'ordinanza stessa.

Al termine della manifestazione, a cura e spese dell'organizzatore, dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

L'Organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare solleva il Comune di Galatina da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dalla stessa;

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo all'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.



La Polizia Locale e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore di Polizia Locale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia.

La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito Web e all'Albo Pretorio del Comune di Galatina, dovrà essere notificata in copia al richiedente Sig. Lillo Angelo Antonio (meglio generalizzato in premessa), all'Ufficio Tecnico Comunale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza e al Comando Stazione Carabinieri.

Galatina,



L'Estensore
Mar. Magg. P. Beccarisi

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Claudio OREFICE

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto _____ messo notificatore in servizio presso il Comune di Galatina, ho notificato l'Ordinanza Dirigenziale che precede al Sig. _____, mediante consegna a mani proprie dello stesso così qualificatosi ed identificato, ovvero in sua precaria assenza mediante consegna a mani del Sig. _____ capace e convivente, in plico chiuso del quale ho redatto la relazione di notifica.

In _____ in data _____ alle
ore _____

IL NOTIFICATO

IL NOTIFICANTE

